

# NOMENCLATURA COMBINATA

Con il termine “nomenclatura combinata” si intende il codice doganale attraverso il quale sono classificati i prodotti.

Negli scambi intraCee è sempre un codice di 8 numeri

Negli scambi con l'extraCee può essere di 10 o 12 numeri

# VOCE DOGANALE

Per individuare l'esatta "voce doganale" si può consultare:

- La Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (verso ottobre vengono pubblicati i codici validi per l'anno successivo)
- Il sito internet [www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it)
- Un doganalista di fiducia
- Il software intraweb distribuito gratuitamente dalla Dogana per la compilazione dei modelli instrastat
- La Dogana

# INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

La I.T.V. è un **parere**, relativo alla classificazione delle merci, rilasciato “**ad personam**” ad ogni operatore che ne faccia richiesta per i propri prodotti.

Ha validità di **6 anni** a partire dalla data del suo rilascio.

La domanda di I.T.V. deve essere **preventiva** alla presentazione della merce in dogana.

E' stata introdotta in Germania sin dal 1902, ma solamente con il **Regolamento 1715/90** è stata adottata anche in ambito Comunitario.

# INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

**Chiunque** può chiedere una I.T.V. (anche un operatore non comunitario).

Il titolare di una I.T.V., in caso sopravvenuta incompatibilità con nuove note esplicative della nomenclatura combinata o in caso di revoca della stessa, **può esigere** che la I.T.V. resti **efficace per 6 mesi** qualora egli abbia già stipulato contratti giuridicamente validi.

Il richiedente può **opporre ricorso** contro una I.T.V. da lui stesso provocata qualora la decisione non sia conforme alle aspettative.

# ORIGINE DELLE MERCI

Esistono due concetti di origine:

**Origine non preferenziale:** mira a tutelare il consumatore sull'effettivo luogo di produzione delle merci ( “Made in”).

**Origine preferenziale:** consente di ridurre o eliminare i dazi nello scambio di merci tra i Paesi che hanno firmato i relativi accordi

Il concetto di origine preferenziale risulta più restrittivo rispetto a quello non preferenziale.

Un prodotto “Made in Italy” non necessariamente è di origine preferenziale. Una merce di origine preferenziale Italia è facilmente “Made in Italy”

# ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLE MERCI

La definizione di origine non preferenziale delle merci viene stabilita **dall'art.24 del Codice Doganale Comunitario** (Reg. Cee 2913/92):

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta **l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale**, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un **prodotto nuovo** od abbia rappresentato una **fase importante** del processo di fabbricazione

# ORIGINE NON PREFERENZIALE

PER ATTRIBUIRE  
L'ORIGINE NON PREFERENZIALE  
AD UN PRODOTTO  
DEVE ESSERE APPORTATA

## UNA LAVORAZIONE SOSTANZIALE

ALLEGATI 10 E 11  
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL  
CODICE DOGANALE COMUNITARIO

# PRODOTTI TESSILI

In base a quanto stabilito dall'art.37 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Reg. 2454/93), si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti **in una voce della nomenclatura combinata diversa** da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari ottenuti.

## ALLEGATO 10

Tuttavia **nell'allegato 10 del Reg. Cee 2454** per le “voci doganali” espressamente richiamate deve farsi riferimento alla **specificata regola** prevista alla colonna 3 indipendentemente dalla circostanza che si verifichi il cambio di voce doganale o meno



# LAVORAZIONI INSUFFICIENTI (per i tessili)

L'art.38 del Reg. Cee 2454 elenca le lavorazioni che per loro natura debbono considerarsi **sempre insufficienti a conferire l'origine**:

- 1) Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti
- 2) Le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi
- 3) I cambiamenti di imballaggio, le divisioni o riunione di partite (semplice insaccatura, collocamento in astucci, scatole o su tavolette)

# LAVORAZIONI INSUFFICIENTI (per i tessili)

- 4) L'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento
- 5) La semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto finito
- 6) Il cumulo di due o più delle operazioni sopra elencate

# PRODOTTI NON TESSILI

Per determinare l'acquisizione  
del carattere originario  
di tutti i prodotti

**NON TESSILI**

si deve fare riferimento

**ALLEGATO 11**

del Reg. Cee 2454/93

# ATTESTAZIONE DI ORIGINE

L'origine non preferenziale

delle merci

viene attestata con

**il certificato di origine**

rilasciato dalla

**Camera di Commercio**

competente per territorio

MADE IN

CONVENZIONE DI MADRID:

E'

vietato

indicare sulle merci, o sulle confezioni, origini dei  
prodotti che possano trarre in inganno  
il consumatore  
sull'effettivo luogo di produzione dei beni

Non è fatto obbligo  
di indicare  
l'esatta origine dei prodotti

# MADE IN

In base alla Convenzione di Madrid è possibile importare le merci:

- Indicando l'esatto "Made in ..."
- Senza indicare l'esatto "Made in ..." a condizione di non indicarne uno falso

# MADE IN

Se non si indica l'esatto "Made in" è possibile apporre

**il solo logo legalmente depositato**

dell'azienda importatrice a condizione che non tragga in inganno il consumatore con nomi e/o luoghi che richiamino il territorio italiano:  
(Italian Food, Prosciutto Parma, ecc..)

E' consentita pertanto l'importazione con il solo logo depositato:

FIAT

Barilla

Ecc..

In questo caso l'azienda importatrice si rende responsabile, verso il consumatore, dello standard qualitativo della merce importata

# MADE IN

Risulta peraltro possibile importare le merci apponendo le seguenti diciture:

Importato da .... (seguito dalla denominazione sociale dell'importatore che in questo caso può contenere espliciti riferimenti al territorio italiano)

Distribuito da ...(seguito dalla denominazione sociale dell'importatore che in questo caso può contenere espliciti riferimenti al territorio italiano) (Quest'ultima soluzione non viene sempre accettata dall'Agenzia delle Dogane)



# FINANZIARIA 2004

Art.4 punto 49

l'importazione e l'esportazione  
di prodotti recanti  
false o fallaci indicazioni di **provenienza**  
**costituisce reato**  
ed è punito  
ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

Costituisce falsa indicazione  
la stampigliatura del “Made in Italy”  
su prodotti non originari dell'Italia  
ai sensi della normativa europea  
sull'origine

# SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE

La sentenza n.3352, terza sezione penale, della Corte di Cassazione depositata il 02.02.05 ha inteso attribuire al concetto di provenienza indicato nella finanziaria 2004, la provenienza della merce da un produttore e non da un Paese determinato

Pertanto l'eventuale indicazione sulle merci della società italiana, della città e della nazione (Italia), senza nessuna indicazione della provenienza estera, non può rientrare nel reato di cui all'art.517 del Codice Penale

# DECRETO 35/2005

Il Decreto ha tuttavia adeguato le disposizioni della finanziaria 2004 aggiungendo:

..... false o fallaci indicazioni di provenienza

## O DI ORIGINE

costituisce reato ed è punito ai sensi dell'art.517 del codice penale

La Corte di Cassazione individua dunque il luogo di fabbricazione delle merci nel solo concetto di origine e non in quello di provenienza

# FINANZIARIA 2004

## Art. 4 punto 49

Costituisce anche fallace indicazione di origine l'indicazione l'utilizzo di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

Le fattispecie si considerano commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in Dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.

# FINANZIARIA 2004

Art.4 punto 49

La fallace indicazione dell'origine  
può essere sanata  
sul piano amministrativo  
con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore  
dei segni e delle figure  
che inducano a ritenere che  
il prodotto sia di origine italiana.

Può inoltre essere sanata  
l'indicazione di origine attraverso  
l'esatta indicazione del “Made In”  
o l'asportazione  
della stampigliatura “Made in Italy”

# CIRCOLARE 20/D 13.05.05

Il legislatore ha pertanto evidenziato le seguenti ipotesi di reato:

- a) **FALSA INDICAZIONE**: consistente nella stampigliatura “Made in Italy” su prodotti e merci che non abbiano un'origine italiana dove per origine deve farsi riferimento alle disposizioni doganali in tema di origine non preferenziale
  
- b) **FALLACE INDICAZIONE**:
  - 1) Consistente nell'apposizione, su prodotti privi di indicazioni di origine, di segni, figure o quant'altro, possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana
  - 2) Consistente nell'apposizione sui prodotti, sui quali è indicata un'origine o provenienza estera, di segni, figura o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana

# CIRCOLARE 20/D 13.05.05

## SI VERIFICA LA FALLACE INDICAZIONE:

**IMPORTAZIONE** di prodotti nei quali sia indicata l'esatta origine estera ma si inseriscano segni o figure o quant'altro abbia caratteristiche tali da “oscurare” fisicamente o simbolicamente l'etichetta di origine rendendola di fatto poco visibile o praticamente non riscontrabile ad un semplice esame sommario del prodotto

**ESPORTAZIONE:** nel caso in cui sui prodotti non sia indicata l'esatta origine e siano tuttavia presenti indicazioni che possano indurre chi prende visione delle merci ad attribuire un'origine sbagliata (in particolare quella italiana)

# LEGGE 126 DEL 10.04.91

(NORME SULL'INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE)

Legge 126 del 10.04.91 (tutela del consumatore):  
i prodotti commercializzati sul territorio nazionale devono recare  
indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative a:

nome o ragione sociale o marchio

e

sede di un produttore o di un importatore stabilito nella UE



# CIRCOLARE 09.08.05

(PROT. 2704)

Qualora il prodotto importato sia di origine (non preferenziale) di un Paese terzo, l'eventuale indicazione della denominazione e della sede dell'azienda, previste dalla legge 126/91 potrebbe ingenerare dubbi circa la sussistenza di reato di cui al comma 49 della legge finanziari 2004

L'Agenzia delle Dogane, d'intesa con il Ministero delle Attività Produttive, ritiene che l'apposizione della chiara indicazione:

*IMPORTATO DA: Nome e sede dell'impresa*, nell'etichetta consenta il rispetto congiunto della legge 126/91 e della finanziaria 2004

# CODICE DEL CONSUMO

(Gazzetta Ufficiale n.235 del 08.10.05)

I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare:

- 1) Denominazione legale o merceologica del prodotto
- 2) Nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nella UE
- 3) Paese di origine se situato fuori dalla UE
- 4) Eventuale presenza di sostanze o materiali che possono arrecare danno all'uomo alle cose o all'ambiente
- 5) I materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinati per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto
- 6) Le istruzioni, alle eventuali precauzioni ed alla destinazione d'uso, ove utili ai fini della fruizione o sicurezza del prodotto

# MODALITA' DI APPLICAZIONE

Le indicazioni devono figurare  
sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti  
nel momento in cui sono posti  
*in vendita al consumatore*

Ne consegue che  
l'eventuale mancata indicazione  
di una o più delle informazioni  
richieste dal codice del consumatore  
*non può essere contestata*  
*all'atto dello sdoganamento*

# ORIGINE PREFERENZIALE

L'origine preferenziale

delle merci

deve essere valutata

con riferimento

alle regole fissate

dagli accordi

siglati dall'Unione Europea

con i singoli Paesi

o

gruppi di Paesi extracomunitari

# ORIGINE PREFERENZIALE

PER ATTRIBUIRE

L'ORIGINE PREFERENZIALE

AD UN PRODOTTO

E' NECESSARIO CHE QUESTO SUBISCA

UNA LAVORAZIONE

SUFFICIENTE

# PARTI DI RICAMBIO ACCESSORI ED UTENSILI

SE VENDUTI QUALE DOTAZIONE DEL BENE PRINCIPALE:  
SEGUONO LE REGOLE  
DELL'OGGETTO PRINCIPALE

SE VENDUTI SEPARATAMENTE:  
SEGUONO LE REGOLE  
FISSATE PER LA SPECIFICA VOCE DOGANALE  
DELLA PARTE DI RICAMBIO

# IMPORTAZIONE DEFINITIVA

LA SEMPLICE IMPORTAZIONE  
DI BENI EXTRACOMUNITARI  
CON PAGAMENTO DEL DAZIO  
E VERSAMENTO DELLA RELATIVA IVA  
NON CONFERISCE MAI  
L'ORIGINE ALLE  
MERCİ

I BENI SDOGANATI VENGONO DEFINITI  
“NAZIONALIZZATI”  
AI FINI DELLA CIRCOLAZIONE  
MA NON  
AI FINI DELL'ORIGINE

# ASSORTIMENTI

SI CONSIDERANO ORIGINARI  
A CONDIZIONE CHE  
TUTTI I PRODOTTI CHE LI COMPONGONO  
SIANO ORIGINARI

UN ASSORTIMENTO COMPOSTO DA  
PRODOTTI ORIGINARI E NON ORIGINARI  
SI CONSIDERA ORIGINARIO  
A CONDIZIONE CHE  
IL VALORE DEI PRODOTTI NON ORIGINARI  
NON SUPERI IL 15%  
DEL PREZZO FRANCO FABBRICA  
DELL'INTERO ASSORTIMENTO



# ELEMENTI NEUTRI

NELLA DETERMINAZIONE  
DELL'ORIGINE DI UNA MERCE

NON OCCORRE

DETERMINARE L'ORIGINE

DEI SEGUENTI ELEMENTI

UTILIZZATI PER OTTENERE IL PRODOTTO FINITO:

ENERGIA E COMBUSTIBILE

IMPIANTI ED ATTREZZATURE

MACCHINE ED UTENSILI

MERCI CHE NON ENTRANO NELLA COMPOSIZIONE

FINALE DELLO STESSO

# I CUMULI PREVISTI DAGLI ACCORDI

BILATERALE: TUTTI GLI ACCORDI E SPG

DIAGONALE: NORVEGIA - ISLANDA - LIECHTENSTEIN  
BULGARIA – ROMANIA - SVIZZERA - TURCHIA

REGIONALE: SPG (GRUPPO ANDINO, MERCATO COMUNE  
AMERICA CENTRALE – ASSOCIAZIONE  
NAZIONI ASIATICHE DEL SUD EST

MULTILATERALE TOTALE: MAGHREB – ACP – PTOM - SEE

# ZONA EURO-MEDITERRANEA

(CUMULO DELL'ORIGINE)

Il Consiglio della Ue ha approvato la nuova zona euro-mediterranea del cumulo dell'origine. Il nuovo regolamento permetterà di creare una zona di libero scambio tra la UE ed 16 partners:

Algeria, Bulgaria, Cisgiordania e la Banda di Gaza, Egitto, Isole Faeroe, Islanda, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Norvegia, Romania, Svizzera, Siria, Tunisia e Turchia

# TRASPORTO DIRETTO

AL FINE DI BENEFICIARE  
DELLE RIDUZIONI/ESENZIONI DAZIARIE

LA MERCE DEVE SPOSTARSI DIRETTAMENTE

DAL PAESE DI ORIGINE AL PAESE DI DESTINAZIONE

SE CIO' NON SI VERIFICA E' NECESSARIO

UN CERTIFICATO  
DI NON MANIPOLAZIONE

# LAVORAZIONI INSUFFICIENTI (ORIGINE PREFERENZIALE)

- 1) Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti
- 2) Le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi
- 3) I cambiamenti di imballaggio, la scomposizione o composizione di confezioni (semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette, ed ogni altra semplice operazione di condizionamento
- 4) L'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento

# LAVORAZIONI INSUFFICIENTI (ORIGINE PREFERENZIALE)

- 5) La semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate per poter essere considerate originarie del Paese beneficiario o della Comunità
- 6) Il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo
- 7) il cumulo di una o più delle operazioni sopra elencate
- 8) La macellazione di animali

# EUR 1 - FORM A - ATR

I documenti che attestano l'origine preferenziale delle merci risultano essere:

Eur 1: valido nell'intescambio con quasi tutti i Paesi firmatari di accordi

Dichiarazione di origine preferenziale in fattura

Form A: valido solo in import dai Paesi in via di sviluppo

ATR: valido solo nell'interscambio con la Turchia per i prodotti industriali (per i prodotti agricoli e siderurgici si usa Eur 1)

# EMISSIONE CERTIFICATI

I CERTIFICATI DI ORIGINE PREFERENZIALE  
DEVONO ESSERE EMESSI

**CONTESTUALMENTE**

ALL'EFFETTUAZIONE  
DELL'ESPORTAZIONE

POSSONO ESSERE EMESSI

ANCHE **A POSTERIORI**

IN SEGUITO A FURTO, PERDITA O DISTRUZIONE

E' POSSIBILE

EMETTERE

**DUPLICATI**



# **RICHIESTA CERTIFICATO EUR1**

**IL CERTIFICATO EUR1  
VIENE RILASCIATO  
DALLE AUTORITA' DOGANALE  
DEL PAESE ESPORTATORE  
SU RICHIESTA SCRITTA DELL'ESPORTATORE  
O, DIETRO RESPONSABILITA' DI QUEST'ULTIMO,  
DAL SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO**

**LE AUTORITA' CHE RILASCIANO IL CERTIFICATO  
DEVONO VERIFICARE IN PARTICOLARE  
LA DESCRIZIONE MERCEOLOGICA  
DEL CERTIFICATO EUR1  
PER IMPEDIRE  
OGNI AGGIUNTA FRAUDOLENTA**

# CONSERVAZIONE CERTIFICATI

L'ESPORTATORE DEVE ESSERE  
IN GRADO DI DIMOSTRARE  
L'ORIGINE PREFERENZIALE  
DELLE MERCI ESPORTATE

I CERTIFICATI DI ORIGINE PREFERENZIALE  
DEVONO ESSERE CONSERVATI  
AI FINI DI EVENTUALI CONTROLLI  
PER ALMENO TRE ANNI

# CONTROLLI DOGANALI

IL CONTROLLO PUO' ESSERE DISPOSTO:

ALL'ATTO DELL'EFFETTUAZIONE  
DELL'OPERAZIONE DOGANALE

A POSTERIORI  
PER SONDAGGIO  
PER FONDATI MOTIVI

# DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE IN FATTURA

La soglia per apporre **liberamente** la dichiarazione varia da accordo ad accordo.

Nella maggior parte dei casi il limite è fissato a **6.000 Euro** anche se talvolta possono essere previsti limiti inferiori (ad esempio Tunisia e Marocco Euro 5110).

Tuttavia, **superati i limiti fissati dai singoli accordi**, l'esportatore che intenda dichiarare l'origine preferenziale delle merci in fattura, senza emettere l'Eur1, deve essere espressamente autorizzato dall'autorità doganale: acquisendo così la qualifica di

**“esportatore autorizzato”**

# ESPORTATORE AUTORIZZATO

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata alla **Direzione Regionale dell' Agenzia doganale** competente per zona.

Resta peraltro inteso che la ditta richiedente deve comunque concedere l'accesso in tutte le proprie filiali ed unità di produzione alle autorità doganali al fine di consentire i necessari controlli

L'operatore risulta peraltro tenuto a richiedere **una specifica autorizzazione per ciascun Paese di destinazione delle proprie merci** in quanto non risulta possibile il rilascio di una generica autorizzazione valida per tutti i Paesi i cui accordi prevedano, nel protocollo di origine, la figura dell'esportatore autorizzato

# LA DICHIARAZIONE

## **VERSIONI IN ITALIANO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE**

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.....) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale .....  
(in luogo dei puntini sospensivi andrà indicato il Paese di origine).  
Segue la firma dell'esportatore (dove necessario)

## **VERSIONE IN INGLESE DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE**

The exporter of the products covered by this document declares (customs authorization number.....) that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ..... preferential origin.  
Segue la firma dell'esportatore (dove necessario).

# PAESI CHE ACCETTANO LA DICHIARAZIONE

Romania, Bulgaria, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Turchia, Israele, Territorio occupati, Macedonia, Isole Faeroer, Sud Africa, Messico, Andorra, Cisgiordania, Striscia di Gaza, Croazia, Giordania, Libano, Cile.

Con Tunisia e Marocco. Per le esportazioni verso i citati Paesi non è prevista l'autorizzazione per dichiarare l'origine in fattura ma, per le aziende beneficiarie delle procedure domiciliate di accertamento doganale , è possibile ottenere un'autorizzazione per ottenere i certificati Eur1 previdimati

ACP – PTOM: per importazioni nella Cee

# Circolare 54/D del 01.10.04

Con la sopra citata circolare  
l'Agenzia delle Dogane  
ha esteso ai  
seguenti Paesi:

Israele, Territori occupati, Macedonia, Isole Faeroer,  
Sud Africa, Messico, Tunisia e Marocco

la possibilità di dichiarare l'origine preferenziale per  
**le merci commercializzate**

(a condizione che rispettino i criteri di origine preferenziale)

In precedenza verso tali Paesi

**solamente i PRODUTTORI** delle merci  
potevano dichiararne l'origine preferenziale



# DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Il fornitore dovrà limitarsi a sottoscrivere una dichiarazione da inserirsi in fattura:

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento .....  
sono originarie ..... e rispondono alle norme in materia di origine  
che disciplinano gli scambi con .....

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione  
giustificativa

Luogo e data, nome della ditta e firma”.

La firma del fornitore deve essere apposta in forma autografa originale. E' tuttavia consentita  
l'apposizione della firma non autografa nell'ipotesi in cui il fornitore si avvalga di sistemi  
di elaborazione elettronica delle dichiarazioni a condizione che venga rilasciato al cliente  
un impegno scritto in cui il fornitore si assume la piena responsabilità per ogni  
dichiarazione rilasciata.

# DICHIARAZIONE LUNGO TERMINE FORNITORE

Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:

.....

.....

che sono regolarmente fornite a ..... sono originarie ..... e rispondono alle norme in materia di origine che regolano gli scambi preferenziali con .....

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal ..... al .....

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

Luogo e data, nome della società e firma”.

# DICHIARAZIONE LUNGO TERMINE FORNITORE

La firma del fornitore  
deve essere apposta in forma autografa originale.

E' tuttavia consentita  
l'apposizione della firma non autografa  
nell'ipotesi in cui il fornitore  
si avvalga di sistemi di elaborazione elettronica delle  
dichiarazioni  
a condizione  
che venga rilasciato al cliente un impegno scritto  
in cui il fornitore  
si assume  
la piena responsabilità per ogni dichiarazione rilasciata

# INFORMAZIONE VINCOLANTE ORIGINE

A decorrere dal **1 gennaio 1997**, gli operatori che pongono in essere transazioni con i Paesi non appartenenti alla Comunità, possono richiedere alla dogana **l'informazione vincolante** relativa all'origine delle merci da loro importate o esportate.

L'informazione rilasciata dalla dogana, certifica dunque, per **un periodo di 3 anni**, di fronte a qualsiasi dogana comunitaria e per **qualsiasi operazione** inerente ai prodotti oggetto della informazione, l'origine della merce.